

In carta libera a sensi dell'art.40 legge 16 giugno
1927 n.1766.

COMUNE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI (Parma)

Protocollo N. 592

ooooooooooooo

IL R. COMMISSARIO

per la liquidazione degli usi civici con sede in
Bologna, ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nella procedura di accertamento e sistemazione delle
terre di uso civico nel Comune di Neviano degli Ar-
duini in prov. di Parma.

Il Podestà del Comune di Neviano degli Arduini,
con denuncia del maggio 1927, integrata con altra del
15 marzo 1928, dichiarava esistere nelle frazioni
di Scurano, Bazzano, Lodrignano e Campore, terre
che si ritenevano appartenenti al patrimonio del Co-
mune, in parte costituite da salde incolte, prive
di pascolo e di bosco; avere i proprietari confinan-
ti, a seguito dell'abbandono in cui erano state la-
sciate dal Comune, invaso abusivamente le terre stes-
se, coltivandole a frumento e a prato; avere alcuni
di essi riconosciuto l'abusiva occupazione, con di-
chiarazioni scritte che venivano allegate; mancare
il catasto o altri atti d'archivio, atti a determi-
nare e precisare la proprietà delle terre da parte

del Comune.

In seguito il Comune trasmetteva l'elenco "della proprietà" comunale sita nelle frazioni di Bazzano e Scurano, per un'estensione nella prima di circa ettari 99 e nella seconda di circa ettari 28, in gran parte di natura pascoliva, assumendo, sulla base della voce popolare, che altre terre fossero state arbitrariamente occupate da privati.

Questo Commissariato, con decreto 19 ottobre 1928, disponeva la verifica delle terre ritenute di demanio comunale e frazionale e per le indagini relative nominava istruttore, previo assenso ministeriale, il dott. Cesare Samoggia, che, resosi rinunciatario, fu poi sostituito col geom. Giovanni Tagliavini, il quale presentò in termine la relazione, corredata da tavole planimetriche ed allegati. Da essa risultava l'esistenza di beni collettivi nella frazione di Bazzano per ettari 77.03.00 e in quella di Scurano per Ett.53.40.00, sui quali le popolazioni rispettive esercitavano il pascolo e il legnatico; la nessuna esistenza di tali beni nelle altre frazioni di Lodrignano e Campore; l'abusiva occupazione da parte di privati confinanti di terreni per un'estensione di circa ett.23 a Scurano e di circa ett.28 a Bazzano.

Con ordinanza 12 ottobre 1933 si provvede al deposito degli atti istruttori; alla pubblicazione del bando e alla notifica degli avvisi, a mente degli art.15 e 30 del regolamento 26 febbraio 1928 n.332.

Proposero opposizione alcuni degli abusivi occupatori e lo stesso podestà del Comune, quest'ultimo per sostenere la patrimonialità delle terre della frazione di Bazzano. Questo R.Commissario, con sentenza 19-21 gennaio 1935 passata in giudicato, rigettava tutte le opposizioni, riconoscendo, quanto ai privati, che essi avevano usurpato terre per una estensione complessiva di ettari 44.13.60 in frazione di Scurano e di ettari 2.51.30 in frazione di Bazzano, di cui ordinava la restituzione nel termine di un mese dalla notifica della sentenza, facoltando il Comune, in caso d'inadempimento, d'immettersi coattivamente nel possesso delle terre medesime, con la condanna altresì degli opposenti al pagamento dei frutti percetti, nella somma totale di L.6335 e delle spese d'istruttoria; quanto all'opposizione del Podestà, dichiarando che le terre della frazione di Bazzano, non fatte oggetto ad opposizione, per complessivi ettari 63.87.25 appartenevano al demanio di uso civico del Comune ed erano perciò sottoposte

alla disciplina della legge 16 giugno 1927 n.1766 e relativo regolamento e rimandava per le provvidenze del caso alla sede amministrativa.

Subito dopo , con ordinanze 14 febbraio e 4 giugno 1935, fu provveduto a reintegrare il Comune nel possesso delle altre terre abusivamente occupate dagli usurpatori non oppositori, per una complessiva estensione, con la prima ordinanza di ettari 11.57.95 e con la seconda di ettari 0.27.50, imponendo a ciascun usurpatore il pagamento dei frutti percetti per un ammontare di L.2150 e delle spese proporzionali d'istruttoria.

Ricostituiti così i corpi demaniali, si procedette alla loro sistemazione giuridica, mediante l'ordinanza 8 giugno 1935, con la quale, previa dispensa del Superiore Ministero dalla compilazione del piano di massima e il parere favorevole del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Parma, furono assegnati alla categoria a dell'art.11 della legge i terreni siti in frazione di Scurano per ettari 53.40.00, siccome convenientemente utilizzabili a bosco e pascolo permanente, e alla categoria b i terreni siti in frazione di Bazzano, per complessivi ettari 77.03.00 siccome convenientemente utilizzabili a coltura agraria.

Con altra ordinanza 11 giugno 1935 fu dichiarata spettare ai frazionisti di Scurano sulle terre assegnate dalla precedente ordinanza alla categoria a gli usi civici di legnatico e di pascolo, nei limiti dei soli bisogni famigliari, secondo opportuna regolamentazione da farsi.

In seguito, sulla relazione del perito incaricato della quotizzazione delle terre di Bazzano assegnate alla categoria b, questo Commissariato, con ordinanza 28 luglio 1938 -previa autorizzazione Ministeriale e adesione del Podestà del Comune e del Consiglio Prov. dell'Economia Corporativa di Parma- sul riflesso che le condizioni disagiate della località, quanto a comunicazioni stradali, e la mancanza di mezzi da parte del Comune e della popolazione, non consentivano un razionale sfruttamento di quelle terre, provvide alla revoca dell'ordinanza 8 giugno 1935, nella sola parte relativa all'assegnazione in categoria b delle terre di Bazzano, per ettari 77.03.00 e si assegnarono anche queste alla cat. a, nella quale pertanto andarono comprese tutte le terre ~~del~~ del demanio comunale (detratte quelle formanti oggetto di legittimazione e aggiunte quelle bonariamente restituite da alcuni privati) per l'estensione complessiva di ettari 129.10.75 (53.15.90 in frazione di

Scurano e 75.94.85 in frazione di Bazzano).

Con altra ordinanza 30 luglio 1938, in approvazione della convenzione 26 stesso mese intervenuta tra il Podestà del Comune e i sigg. Fontana Ettore, Boni Antonio, Bertini Anna, Giuseppina e Nella e Cunzi Dina, furono legittimate a favore di costoro le terre da essi occupate per una estensione complessiva di ettari 1.31.35, dichiarandosi affrancati i canoni infissi al Fontana, al Boni e alle Bertini per versamento dell'intero capitale di L.4122 e dandosi atto della non avvenuta affrancazione da parte della Cunzi, la quale veniva dichiarata tenuta al pagamento del canone, in unica soluzione, al 1° luglio di ~~xx~~ ciascun anno. Tali legittimazioni furono approvate con Sovrano Decreto del 21 settembre 1938, registrato alla Corte dei Conti il 12 ottobre successivo, col quale si fece altresì obbligo al Podestà d'investire il capitale di affrancazione di Lire 4122 e quello che venisse ricavato dall'eventuale affrancazione del canone residuo a carico della Cunzi, in titoli del Debito Pubblico, intestati al Comune di Neviano degli Arduini, con vincolo a favore del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, per essere destinato, occorrendo, ad opere permanenti d'interesse generale della popolazione.

Infine, in seguito a pratica svolta dal Comune, il Ministero per l'Agricoltura e per le Foreste, sul parere favorevole di questo Commissariato, con decreto 31 agosto 1938, reg. alla Corte dei Conti il 24 settembre successivo, autorizzava il Podestà ad alienare gl'immobili di demanio comunale siti in frazione di Bazzano, nella loro totale estensione di ettari 75.94.85, con obbligo di destinarne il ricavato per finanziare i lavori di costruzione, nel capoluogo del Comune, della caserma e degli altri locali idonei per l'educazione fisica e morale della "Gioventù Italiana del Littorio".

Pertanto, il residuo demanio di Neviano degli Arduini rimane costituito dalle terre di Scurano, assegnate alla categoria a per ettari 53.15.90 sulle quali, con la citata ordinanza dell'11 giugno 1935, fu dichiarato spettare a quei frazionisti gli usi civili di legnatico e di pascolo.

E poichè non esistono nel Comune altre terre di natura demaniale e nessuna denuncia fu a suo tempo presentata di esistenza di usi civili su terre private, la procedura di sistemazione dei beni demaniali nel suddetto Comune, si deve ritenere esaurita.

P. Q. M.

Dichiara chiuse le operazioni demaniali del Comune

ne di Neviano degli Arduini ed ordina l'archiviazio=
ne dei relativi atti.

Bologna li 13 novembre 1939 XVIII

IL R. COMMISSARIO AGGIUNTO

Sanziorsis V. To

Il Segretario

G. Mangano



MUNICIPIO DI NEVIANO DEGLI ARDUINI

Publicato a questo Albo Comunale dal 25/11/1939
al 25/12/1939 inclusi e così per 30 giorni consecuti=
vi non vennero presentati reclami.

Neviano degli Arduini 26/12/1939 XVIII

Il Segretario Capo

(firma illeggibile)